

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto reale 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite dal decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto reale 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite dal decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAPELLERI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 1438-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame degli articoli. Domando al Governo se accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo accetta; ma presenta qualche aggiunta al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo unico del testo del Governo, diventa l'articolo 1° del testo proposto dalla Commissione.

Il relatore onorevole Olivetti non è presente.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Lo sostituisce l'onorevole Fino.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, che proroga la durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato istituite dal decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le Commissioni provinciali sono composte del presidente nominato ai termini dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, e di otto membri,

di cui quattro, due effettivi e due supplenti, rappresentanti delle organizzazioni degli industriali e dei commercianti, e quattro, due effettivi e due supplenti, rappresentanti delle organizzazioni degli impiegati.

« La Commissione centrale è composta del presidente e dei membri cultori di discipline giuridiche, nominati ai termini dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448, e dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 349, di otto membri di cui quattro, due effettivi e due supplenti, rappresentanti delle organizzazioni degli industriali e dei commercianti, e quattro, due effettivi e due supplenti, rappresentanti delle organizzazioni degli impiegati.

« Il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto 28 luglio 1921, n. 1097, determinerà le norme per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni suddette ».

Il Governo propone che questo articolo venga così modificato:

« Le Commissioni provinciali sono composte del presidente nominato ai termini dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, e di otto membri, di cui quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra industriali e commercianti, e quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra impiegati privati. Gli uni e gli altri debbono avere la loro residenza abituale nel comune dove ha sede la Commissione.

« La Commissione centrale è composta del presidente e dei membri cultori di discipline giuridiche, nominati ai termini dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448, e dell'articolo 6 del decreto 10 marzo 1918, numero 349, di otto membri di cui quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra industriali e commercianti, e quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra impiegati privati.

« Le norme per la nomina dei membri della Commissione da scegliersi tra industriali e commercianti e tra impiegati privati saranno emanate con decreto Reale su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* C'è una piccola differenza tra il testo proposto dalla Commissione e quello che propone ora il Governo.

Innanzitutto il Governo considera opportuna la disposizione, introdotta dalla